

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, ROMA

SEZ. I BIS, n.R.G. 14083 DEL 2018

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

GIUSTA ORDINANZA N. 3871 DEL 22/03/2019

Il signor **Giuseppe Andrisani**, nato a Gioia Del Colle (BA) il 21/06/1988, C.F. NDRGPP88H21E038Y, residente in Matera (MT), alla via Paganini n. 26, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Arianna Coppola (C.F. CPPRNN85M48H501C; PEC ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494), dall'Avv. Antonio Zimbardi (C.F. ZMBNTN83T07E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) e dall'Avv. Emanuele Condò (C.F. CNDMNL82D06H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Livorno n. 6, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto prot. n. 166 del 06/08/2018, notificato in data 10/09/2018 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; - del verbale n. 8 del 25/07/2018 che risulta citato nel suindicato Decreto prot. n. 166 del 06/08/2018 con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. e); - di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

A fondamento del ricorso lo stesso ha premesso quanto segue.

1. Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Giuseppe Andrisani si è posizionato al posto n. 3910 della graduatoria B4, posti non riservati.
3. Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.
4. Il signor Giuseppe Andrisani, quindi, si è sottoposto alle visite in data 24 e 25 luglio 2018 e, all'esito delle stesse, come è dato ricavare dal Decreto prot. n. 166 del 06/08/2018 impugnato, la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo così esprimendosi: *"Stereopsi: alterata in riferita ambliopia OD, D.M. n. 78 dell'11/03/2008, art. 1, c. e)"*.
5. Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al c. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui *"il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso"*, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha dunque decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

* * * * *

Ciò posto, il signor Giuseppe Andrisani ha articolato i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 lett. e) del D.M. n. 78 dell'11/03/2008.

1.1 Deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione medica con riferimento alla dedotta inidoneità del ricorrente (e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura selettiva) per asserita alterazione del senso stereoscopico.

L'art. 1, c. 1 lett. e), punto 1, del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 prevede quali requisiti di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco una *"normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico"*.

Orbene, il giudizio espresso dalla Commissione Medica è frutto evidentemente di un errore di valutazione del ricorrente, tanto che lo stesso, sottoposto a visita medica specialistica presso l'Ambulatorio di Oculistica di Tropea dell'ASP di Vibo Valentia in data 21/09/2018 (quindi a pochi giorni dalla comunicazione della esclusione dal Concorso *de quo*), risultava assolutamente nella norma: *"Stereopsi nella norma. Motilità oculare normale. Senso cromatico normale"*.

Ebbene, è dimostrato *per tabulas* che l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica *de qua* è manifestamente erroneo e, di conseguenza, il signor Giuseppe Andrisani è stato ingiustamente ed illegittimamente estromesso dal concorso in questione.

1.2 Ad avviso degli scriventi, infatti, la documentazione medica versata in atti è sufficiente a palesare l'erroneità della valutazione d'idoneità espressa nei confronti del signor Giuseppe Andrisani, il quale, si ribadisce, si è sottoposto a visite mediche – peraltro presso Strutture pubbliche – ed è risultato assolutamente nella norma. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse essere del medesimo avviso, vorrà disporre una verifica ex art. 66 C.p.A. volta ad accertare la normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico.

A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui *"deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psicofisica del candidato, laddove essa attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo"* (cfr., tra le altre, **Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27/10/2003 n. 66669**).

* * * * *

Il signor Giuseppe Andrisani ha, dunque, articolato la seguente

Istanza cautelare ex art. 55 C.p.A.

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. *fumus boni iuris* e il c.d. *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al *periculum in mora*, si ritiene che lo stesso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistono i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verifica sulla persona del ricorrente.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, il signor Giuseppe Andrisani ha rassegnato le seguenti conclusioni: - in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse; - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 22/03/2019 n. 3871, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Avv. Arianna Coppola

Avv. Antonio Zimbardi

Avv. Emanuele Condò